



Comune di Quarto d'Altino
Città Metropolitana di Venezia



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE **N.2 del 16-10-2023**

Numero Reg. Gen.: 33

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021.

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che

- con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021** è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano di misure straordinarie individua le ulteriori misure, per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite; queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché posto, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori dei trasporti, agricoltura e zootecnica e riscaldamento;

- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche e impianti a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM₁₀ e PM_{2.5} sul territorio italiano e di biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza"; IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM₁₀ è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caos aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n.234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitane, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed aggiuntivi rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Considerato che:

- in data 21/09/2023 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha tra l'altro confermato le misure previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati trattati i seguenti argomenti:
 - illustrazione stato dell'arte qualità dell'aria;
 - esiti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale;
 - proposte di calendario domeniche ecologiche;
 - promemoria interventi stabiliti dall'Accordo Padano;

Dato atto che:

- il Comune di Quarto d'Altino risulta inserito nell'**agglomerato di Venezia** - individuato da ARPAV con n. IT0517 Venezia - Quarto d'Altino IT 0508 e rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee di cui all'*Allegato A – per comuni dell'agglomerato e comuni con popolazione maggiore di 30000* previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- La stazione di riferimento per il Comune di Quarto d'Altino e VE - Parco Bissuola;
- con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2018 sono state individuate le aree di limitazione del traffico nel territorio comunale;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Visti l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGRV 1363 del 28.07.2014, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il comune di Quarto d'Altino è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea;

Considerato inoltre che

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;
- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Veneto sono al di sopra della media stagionale.
- Come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del

particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 05.10.2023 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale";

Dato atto che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Richiamati:

- la DGRV n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la DGRV n. 238 del 2 marzo 2021;
- la DGRV n. 1089 del 9 agosto 2021;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- il D.M. n. 383 del 06.10.2022;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento per la stagione 2023/2024, posticipando l'accensione al **1 novembre 2023 ed anticipando lo**

spegnimento al 31 marzo 2024, prevedendo le seguenti deroghe:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale di applicare, nel periodo intercorrente dalla **data di pubblicazione della presente** e fino al **30 aprile 2024**, e comunque dalla data di emissione delle ordinanze applicative, le seguenti limitazioni riferite all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale, alla combustione e agli spandimenti zootecnici:

- Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

Nessuna allerta "LIVELLO "VERDE" – valido dalla **data di pubblicazione della presente al 30/04/2024**

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- 17° C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO

Divieto di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale di piccoli cumuli di residui vegetali, ai sensi dell'art. 182 c. 6-bis del D.Lgs 152/2006, in particolare in ambito agricolo e di cantiere.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO – valido dalla **data di pubblicazione della presente al 30/04/2024**

(Si attiva dopo 4 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metro cubo della concentrazione di PM₁₀ sulla base della verifica effettuata da ARPAV nei giorni di controllo).

Agli obblighi di cui sopra si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- 17° C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 18° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO

Divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale compresi barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio;

3. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO – valido dalla **data di pubblicazione della presente al 30/04/2024**

(Si attiva dopo 10 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metro cubo della concentrazione di PM₁₀ sulla base della verifica effettuata da ARPAV nei giorni di controllo).

Agli obblighi di cui sopra (livello VERDE + livello ARANCIONE) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- 17° C (+2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 18° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO

Divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto in tutto il territorio comunale compresi barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio;

3. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

DURATA DI APPLICAZIONE

Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV;

Termine: da quando rientrano i valori di PM₁₀ al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)

DEROGHE

Relativamente all'esercizio degli impianti termici

Le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013:

- Possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Relativamente alle combustioni all'aperto:

- Deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- Possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate previste dall'Amministrazione comunale e/o co-organizzate o patrociniate dalla stessa.

Relativamente agli spandimenti zootecnici:

- Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Claudio Grosso

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
Grosso Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.